



**BANDO PER L'ELEZIONE SUPPLETIVE
DELLA GIUNTA DI DIPARTIMENTO
PER I RAPPRESENTANTI DEI PROFESSORI I FASCIA
TRIENNIO ACCADEMICO 2018-2021**

IL DIRETTORE

- VISTO** lo Statuto di questa Università, emanato con D.R. n° 2959 del 14.06.2012;
- VISTO** il Regolamento elettorale ex art. 78, comma 10 dello Statuto di Ateneo, riformulato con D.R. n. 3798 del 31.10.2015;
- VISTO** prot. n. 3271-II/8 del 16.01.2019 con cui si autorizza il Dipartimento ad attivare le procedure per l'elezione suppletive di n. 1 rappresentante dei professori di I fascia nella Giunta di Dipartimento scorcio del triennio accademico 2018-2021;

DISPONE

Art. 1 – Indizione

Sono indette per il giorno 5 marzo 2019 le elezioni suppletive per:

- n. 1 (uno) rappresentante dei professori di prima fascia nella Giunta del Dipartimento di Giurisprudenza, per il triennio accademico 2018-2021;

Art. 2 – Elettorato attivo e passivo

Sono titolari dell'elettorato attivo tutti coloro che risultano regolarmente in servizio alla data delle votazioni.

Sono titolari dell'elettorato passivo tutti coloro che godono dell'elettorato attivo alla data fissata per la presentazione delle candidature.

Art. 3 – Convocazione del corpo elettorale

La convocazione degli aventi titolo avviene contestualmente alla emanazione del presente bando, mediante comunicazione nominativa rimessa al domicilio di ufficio, contenente l'indicazione del calendario delle operazioni di voto e delle modalità di voto.

Art. 4 – Lista degli elettori

La lista degli elettori, compilata a cura della Segreteria Amministrativa del Dipartimento, è affissa nella bacheca dello stesso e pubblicata sul sito web del Dipartimento.

Art. 5 – Presentazione delle candidature

Le candidature sono libere e possono essere proposte da chiunque abbia diritto al voto, presentando al Direttore, in forma scritta, entro il 1.03.2019 **ore 13,00**, per il tramite della U.O. Servizi generali, logistica e supporto informatico del Dipartimento, apposito modulo debitamente compilato e firmato dall'interessato.

Ogni candidatura può essere ritirata in qualsiasi momento fino all'apertura del seggio mediante dichiarazione scritta presentata al Direttore, il quale ne dispone l'immediata pubblicazione nei locali del seggio.

Art. 6 – Pubblicità delle candidature

Le candidature riscontrate regolari sono rese pubbliche, mediante affissione nella bacheca della Segreteria Amministrativa del Dipartimento e pubblicata su apposita pagina entro e non oltre il **4 marzo 2019**

Art. 7 – Propaganda elettorale

I candidati possono svolgere attività di propaganda. L'attività di propaganda elettorale può svolgersi mediante diffusione del programma elettorale, con qualsiasi mezzo (es. via e-mail, riunioni a scopo elettorale, ecc..).

Qualsiasi forma di propaganda elettorale deve cessare contestualmente all'apertura del seggio elettorale

Art. 8 – Seggio elettorale

Il seggio elettorale è composto da un Presidente due scrutatori scelti tra i professori di I e II fascia e ricercatori, il segretario tra il personale tecnico amministrativo, viene nominato con apposito decreto.

Il seggio si costituisce alle ore 9,15

Le operazioni di voto si terranno il giorno 5 marzo 2019 dalle ore 9,30 alle ore 12,30 presso la sala riunioni della Direzione - V piano scala B.

È fatta salva la facoltà del Presidente del Seggio di disporre la chiusura anticipata del seggio, qualora tutto l'elettorato attivo abbia già esercitato il diritto di voto.

Durante le operazioni di voto è comunque garantito il regolare svolgimento delle attività di ricerca, didattiche ed amministrative.

Le operazioni di scrutinio hanno inizio, in seduta pubblica, alla chiusura delle operazioni di voto, secondo le modalità descritte all'art. 13 del Regolamento elettorale ex art. 78, comma 10 dello Statuto di Ateneo, riformulato con D.R. n. 3798 del 31.10.2015, e proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione.

Art. 9 – Modalità di voto

Le modalità di voto sono disciplinate dall'art. 12 del il Regolamento elettorale riformulato come da D.R. n. 3798 del 31.10.2015.

Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza

Art. 10 – Validità delle votazioni

Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

Art. 11 – Risultati delle votazioni

I risultati delle votazioni sono dichiarati dal Presidente del Seggio elettorale.

Gli atti delle votazioni sono trasmessi immediatamente al Magnifico Rettore, per il tramite della Sezione Centri e altre Strutture decentrate della Direzione per il Coordinamento delle Strutture dipartimentali, ai fini della costituzione dell'Organo.

Art. 12 – Norme finali

Il presente bando è affisso nella bacheca del Dipartimento e pubblicato sul sito web del Dipartimento: <http://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/giurisprudenza>.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si applicano le norme dello Statuto di Ateneo e del Regolamento elettorale riformulato come da D.R. n. 3798 del 31.10.2015

Bari, 27 febbraio 2019



Il Direttore
Prof. Roberto Voza